

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Schipani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis* R.G.A.C.C., vertente

TRA

SOCIETÀ S.A.S E SOCI

*OPPONENTI-
ATTORI IN RICONVENZIONALE*

E

SOCIETÀ CREDITRICE

*OPPOSTA
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE*

NONCHE'

SOCIETÀ DI TRASPORTI S.P.A.

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.3.2018, sulle conclusioni precisate dalle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. *omissis* emesso in data 21.12.2015 nel procedimento R.G.N. *omissis*, il Tribunale di Roma ha ingiunto a SOCIETÀ S.A.S E SOCI di pagare, in solido, alla ricorrente SOCIETÀ CREDITRICE la somma di € 111.264,34, oltre interessi e spese della procedura.

Hanno proposto opposizione gli ingiunti, chiedendo l'estromissione di SOCI, in quanto non più soci della SOCIETÀ S.A.S come da atto di recesso a rogito notaio *omissis* registrato il 5.11.2015 (con cui hanno ceduto le quote a SOCI), nonché di dichiarare nullo e di revocare il decreto ingiuntivo; in via riconvenzionale, hanno chiesto di dichiarare che la risoluzione del rapporto negoziale avente ad oggetto il trasporto di merci, il noleggio di casse mobili e handling era dovuta a fatto e colpa esclusiva della SOCIETÀ CREDITRICE per mancato rispetto del contratto, con condanna di questa al pagamento delle seguenti somme: 24.344,85 per il furto avvenuto in data 7.10.2012, € 34.500,00 per il trasporto su gomme della merce, 3.750,00 per il pagamento della polizza fideiussoria, 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per il mancato uso delle casse mobili ferme a Castelguelfo, comprensivo delle spese di deposito e affitto di altre casse mobili, nonché al risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento del contratto da parte di SOCIETÀ CREDITRICE, quantificabili in 25.000,00 circa, da valutare mediante apposita c.t.u.

Si è costituita in giudizio SOCIETÀ CREDITRICE, eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, per tardività, dell'opposizione e della domanda riconvenzionale; ha svolto altresì domande in via subordinata e ha chiesto, in ogni caso, di poter chiamare in causa SOCIETÀ DI TRASPORTI S.P.A..

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, del 20 febbraio 2018

Quest'ultima si è costituita in giudizio e, dopo aver evidenziato che il precedente giudizio, fondato su identiche pretese e instaurato da SOCIETÀ S.A.S nei confronti di SOCIETÀ CREDITRICE, la quale aveva chiamato in causa (anche in quel caso) SOCIETÀ DI TRASPORTI S.P.A, dopo l'interruzione non era stato riassunto e, su istanza di SOCIETÀ CREDITRICE, era stato dichiarato estinto, ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla chiamante in causa.

A fronte dell'eccezione di inammissibilità/improcedibilità per tardività dell'opposizione, formulata dall'opposta SOCIETÀ CREDITRICE, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con cui l'opposta, tra l'altro, ha chiesto la revoca dell'ordinanza emessa in data 8/9.11.2016, questo Giudice, con ordinanza emessa in data 21.12.2017, ritenuta l'opportunità di esaminare le eccezioni astrattamente idonee a definire il giudizio, ha rinviato la causa, per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.3.2018.

In detta udienza, la causa, previa revoca parziale dell'ordinanza suddetta, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.

Orbene, il decreto ingiuntivo, come risulta dall'avviso di avvenuta consegna, è stato notificato a mezzo PEC in data 23.12.2015 alle ore 10.39 alla SOCIETÀ S.A.S.

La notifica dell'atto di citazione in opposizione nei confronti della SOCIETÀ CREDITRICE è avvenuta in data 9.2.2016, pertanto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della società, a nulla rilevando, a fronte del perfezionamento della prima notifica a mezzo PEC, che il decreto ingiuntivo sia stato poi notificato presso la sede legale della SOCIETÀ S.A.S anche a mezzo del servizio postale con raccomandata del 12.1.2015, ricevuta in data 15.1.2016.

Come è noto, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. tra le tante, Cass. n. 11360/2010: "*// giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo*).

A tanto si aggiunga che, come affermato dalla Suprema Corte, sia pure in un caso in cui ad essere tardiva era l'opposizione dei soci di una società di persone, la tempestività dell'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a carico sia della società che dei singoli soci, deve essere determinata esclusivamente assumendo come "*dies a qua*" la data della notifica del provvedimento monitorio al socio opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio ex art. 641 c.p.c., la solidarietà passiva con la società e con gli altri soci (Cass. n. 15376/2016).

Ne discende che, avuto riguardo alla data di notifica del decreto ingiuntivo alla società opponente, l'opposizione proposta dalla medesima deve essere dichiarata inammissibile per tardività.

Una volta accertato ciò, deve ritenersi, quale conseguenza, che, essendo l'obbligazione dei soci dipendente e sussidiaria rispetto all'obbligazione sociale, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti della società, debitrice principale, spieghi inevitabilmente effetti nei confronti dei soci e valga quale titolo esecutivo, pur valendo nei loro confronti, in sede esecutiva, il *beneficium excussionis* di cui all'art. 2304 c.c.

In tal senso si è espressa la Corte di legittimità, secondo cui la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che,

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, del 20 febbraio 2018

secondo l'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, ciò in considerazione dell'imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale (Cass. n. 1040/2009; Cass. n. 30441/2017).

Pertanto, poiché quando l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla SOCIETÀ CREDITRICE, il decreto ingiuntivo era già divenuto esecutivo, deve dichiararsi inammissibile anche l'opposizione proposta dai soci, ivi compresi quelli che avevano esercitato il recesso.

Quanto alla domanda riconvenzionale, questo Giudice rileva che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 9442/2010) l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto.

Occorre quindi, secondo il suddetto insegnamento, valutare il contenuto delle pretese azionate in via riconvenzionale dalla società, al fine di verificare se esse debbano o meno ritenersi coperte dal giudicato formatosi sulla domanda dell'ingiungente.

A tal riguardo è necessario distinguere la posizione della società da quella dei soci.

Con riferimento alla società, la domanda riconvenzionale non può dirsi autonoma e distinta, dal momento che la pretesa risarcitoria è fondata sul dedotto inadempimento della SOCIETÀ CREDITRICE, che avrebbe dato causa, con la sua condotta, alla risoluzione del contratto, mentre con il decreto ingiuntivo passato in giudicato si è consacrato il legittimo diritto di credito fatto valere dalla SOCIETÀ CREDITRICE sulla base di quello stesso contratto.

Identico, dunque, è il titolo su cui fondano sia la pretesa fatta valere in sede monitoria che la pretesa fatta valere in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione.

Esclusa l'autonomia della domanda riconvenzionale, questa rimane pertanto coperta dalla inammissibilità dell'opposizione.

Per ciò che concerne i soci, è principio pacifico e consolidato che la società in accomandita semplice, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce pur sempre un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità processuale, sicché legittimato ad agire in giudizio per gli interessi della società e per far valere diritti, ovvero per contestare eventuali obblighi ascritti alla stessa, è esclusivamente il soggetto che rivesta la qualità di legale rappresentante (Cass. n. 26744/2006).

Ne discende il difetto di legittimazione ad agire in capo ai soci per gli interessi della società (Cass. n. 10427/2002).

Rimane assorbita negli esposti motivi la domanda proposta da SOCIETÀ CREDITRICE nei confronti di SOCIETÀ DI TRASPORTI S.P.A.

Le spese di lite tra gli opposenti e l'opposta seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria ulteriore rispetto alla produzione documentale.

Gli opposenti devono essere condannati, in solido, a rifondere dette spese anche al terzo chiamato, poiché, *"Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'ad. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve*

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, del 20 febbri 2018

essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria": Cass. n. 7431/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da SOCIETÀ S.A.S E SOCI nei confronti di SOCIETÀ CREDITRICE avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis*- R.G.N *omissis*, emesso in data 21.12.2015, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dai predetti opposenti e sulla domanda proposta da SOCIETÀ CREDITRICE nei confronti di SOCIETÀ DI TRASPORTI S.P.A, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1.dichiara inammissibile l'opposizione;
- 2.dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
- 3.dichiara assorbita nella presente decisione la domanda dell'opposta nei confronti di Trenitalia S.p.A.
- 4.condanna gli opposenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta SOCIETÀ DI TRASPORTI S.P.A e della chiamata in causa, che liquida in € 7.795,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore di ciascuna parte.

Roma, 10.5.2018

Il Giudice
Giovanna Schipani

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*